

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 16 novembre 2007¹;

visto il parere del Consiglio federale del 7 dicembre 2007²,

decreta:

I

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 1988³ concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2, primo e quarto periodo

² I periti e le altre persone consultate dalle commissioni e dalle delegazioni ricevono di norma la stessa indennità dei parlamentari, sempreché non diano informazioni nel loro proprio interesse. ... La Delegazione amministrativa può stabilire altre indennità, segnatamente per periti stranieri e in casi speciali.

II

La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore.

¹ FF **2008** 109

² FF **2008** 121

³ RS **171.211**

